

n. 12031/2026 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

procedure concorsuali – esecuzioni

Il Tribunale di Brescia, Sezione Quarta Civile, composto dai Magistrati:

Dott. Luca Perilli	Presidente
Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento di reclamo *ex* artt. 19, c. VII, C.C.I.I. e 669 *terdecies* c.p.c. iscritto al n. 12031/2026 R.G. promosso su istanza di:

[REDACTED]

con [REDACTED],

Parte reclamante

con la costituzione di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Parti reclamate

riunito in camera di consiglio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.7.2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 8.6.2026 [REDACTED] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza depositata in data 26.5.2026 per mezzo della quale il giudice

designato in seno al procedimento *ex art.* 19 [redacted] iscritto al n. 7910/2026 V.G. ha rigettato la sua domanda di conferma delle misure protettive e di concessione di quelle cautelari richieste *ex artt.* 18 e 19, c. I, C.C.I.I.

Ed invero [redacted] dopo aver avuto accesso al percorso della composizione negoziata con la nomina ad esperto del dott. [redacted] ha chiesto al tribunale non soltanto la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18, c. III, C.C.I.I. bensì anche la concessione di ulteriori misure, da qualificarsi quali cautelari ai sensi dell'art. 19, c. I, C.C.I.I., consistenti nel divieto *“di iniziare o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo”*, nell'inibizione della *“escussione delle garanzie prestate dai fideiussori”* e della *“segnalazione nei sistemi di informazione creditizia e nella Centrale Rischio della Banca di Italia”*.

Il giudice designato per mezzo dell'ordinanza reclamata ha respinto il ricorso proposto da [redacted] compensando le spese di lite, rilevando in sostanza l'impossibilità di riconoscere la buona fede della ricorrente (stanti la non correttezza della rappresentazione delle cause della crisi, l'esistenza di una contestazione - rispetto alla quale parte ricorrente sarebbe rimasta silente - in merito alle tempistiche di svalutazione del magazzino - avvenuta soltanto con la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2025 con generazione di una perdita di esercizio pari ad € 1.700.000,00= -, l'omessa indicazione del potenziale valore di liquidazione, l'omesso deposito del bilancio di esercizio 2025); l'allegazione da parte di alcuni creditori, non approfondita da parte dell'esperto, della commissione di specifici atti di frode; l'estrema genericità del progetto di piano di risanamento; il difetto di motivazione del parere dell'esperto anche in relazione alle *“prospettive future del settore industriale cui appartiene la debitrice”*.

[redacted] domanda quindi l'integrale riforma dell'avversato provvedimento affidandosi a dieci motivi di doglianza.

Con il primo motivo lamenta che nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. il requisito della c.d. buona fede del debitore risulterebbe estraneo al perimetro di valutazione del giudice.

Con il secondo motivo lamenta che alcuna disposizione imporrebbe al ricorrente di indicare e documentare il potenziale valore di liquidazione, diversamente da quanto

richiesto nel caso di accesso nel caso di accesso a specifici strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Con il terzo motivo lamenta che il giudice di prime cure nel ritenere generico il progetto di piano di risanamento elaborato avrebbe travalicato i limiti del proprio sindacato – da contenersi nei termini di un controllo di legittimità estrinseco - sul parere dell'esperto, senza adempiere al conseguente onere di motivazione rafforzato.

Con il quarto motivo lamenta che lo stesso art. 19, c. II, lett. a-*bis*), C.C.I.I. consente che qualora non sia stato ancora approvato il bilancio dell'ultimo esercizio il debitore possa produrre una situazione economico-patrimoniale-finanziaria sostitutiva.

Con il quinto motivo lamenta che il giudice *a quo* avrebbe errato nel ritenere non corretta la rappresentazione delle cause della crisi: rappresentazione, peraltro, da collocarsi ancora una volta al di fuori del perimetro di indagine del giudice del procedimento *ex art.* 19 C.C.I.I.

Con il sesto motivo lamenta che la deduzione da parte dei creditori del compimento di atti in frode sarebbe rimasta una mera allegazione rispetto al quale il giudice avrebbe peraltro omesso di esercitare i previsti poteri di istruzione ufficiosa.

Con il settimo motivo lamenta l'insindacabilità o comunque l'irrilevanza della decisione contabile relativa alla svalutazione del magazzino soltanto a chiusura dell'esercizio 2025.

Con l'ottavo motivo lamenta l'omessa valutazione della funzionalità delle misure richieste al risanamento dell'impresa.

Con il nono motivo lamenta il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri di "soccorso istruttorio" che il procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. gli attribuirebbe.

Con il decimo motivo lamenta che il giudice di prime cure, in sostanza, si sarebbe sostituito all'esperto nel compiere le valutazioni relative alle cause della crisi, alla tenuta del piano ed alle prospettive di risanamento.

Con memorie depositate rispettivamente in data 18.6.2026 e 22.6.2026 si sono costituiti in questa sede i creditori [redacted] e [redacted], rimettendosi alla decisione del tribunale.

Diversamente, con memorie depositate entrambe in data 25.6.2026 si sono costituite le creditrici [redacted] e [redacted]

■ evidenziando la condivisibilità delle valutazioni del giudice designato e domandando quindi il rigetto del reclamo avversario.

Gli istituti bancari, complessivamente, hanno sottolineato come la valutazione della buona fede, della correttezza e della trasparenza del debitore costituirebbe condizione indefettibile per il positivo esito del procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. nell'ambito del quale il giudice conserva un pieno sindacato sul parere redatto da parte dell'esperto (il quale, nel caso in esame, ha dichiarato espressamente di non disporre *“di sufficienti elementi per valutare concretamente la manovra finanziaria e la sua attitudine a garantire la risoluzione della temporanea crisi finanziaria in cui versa la società”*) e non può esercitare poteri istruttori laddove lo stesso debitore abbia omesso di adempiere ai prescritti oneri probatori: il tutto, fermo che anche in sede di reclamo ■ non ha in alcun modo contestato il compimento, anche in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, di atti in frode ai creditori (consistiti in particolare nella richiesta di anticipazione di titoli inesistenti o “reiterati”).

Con nota di deposito del 29.6.2026 ■ ha dimesso prova della notificazione del ricorso, una situazione contabile, un progetto di piano ed una proiezione del valore di liquidazione aggiornati al 31.5.2026.

All'udienza del 1.7.2026 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti ed istanze ed il tribunale si è riservato la decisione.

--=o0o=--

Il reclamo proposto da ■ non può trovare accoglimento

Occorre muovere dal rilievo per cui la composizione negoziata rappresenta un istituto che *“pacificamente non integra una procedura concorsuale”* (Cass. Civ., SS.UU, 31.12.2021, n. 42093) ma rappresenta invece un percorso che può essere volontariamente intrapreso dall'imprenditore che versi in una situazione di squilibrio, sia essa qualificabile come una precocissima “pre-crisi” ovvero come una vera e propria insolvenza, sempreché risulti ragionevolmente perseguibile l'obiettivo del risanamento dell'impresa.

Peraltro, l'ordito normativo relativo alla composizione negoziata è chiaro nell'imporre all'imprenditore il quale voglia accedere effettivamente a tale percorso, e così avvantaggiarsi, se del caso, delle protezioni previste agli artt. 18 ss. C.C.I.I., una

cospicua serie di doveri di comportamento riconducibili, in termini generali, all'endiadi *“buona fede e correttezza”* di cui all'art. 4, c. I, C.C.I.I.

Tale disposizione, in una prospettiva principale, afferma invero che *“nella composizione negoziata (...) il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”*.

Tale clausola generale trova poi una prima specificazione all'art. 4, c. II, C.C.I.I. ove in particolare alla lettera a) viene declinata nel senso che il debitore ha il dovere di *“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata”* (c.d. buona fede informativa) con una previsione cui fa diretta eco quella di cui all'art. 16, c. IV, C.C.I.I. ove si ribadisce che *“l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli soggetti interessati in modo completo e trasparente”*.

Del resto, che nell'ambito della composizione negoziata esista uno specifico dovere di informazione e trasparenza a carico dell'imprenditore (tanto più rafforzato, posto il carattere meramente ipotetico e marginale dell'intervento giudiziale lungo il “percorso”, di cui per l'appunto va ribadito il carattere non concorsuale) è rimarcato anche dalla previsione del corposo apparato documentale che quest'ultimo deve allegare al ricorso col quale intenda, se del caso, rivolgersi al tribunale ai sensi dell'art. 19 C.C.I.I.

Ma ancora, a sottolineare come la composizione negoziata possa essere fruita nella sua massima portata, anche “postuma”, a condizione che l'imprenditore abbia sempre agito in modo corretto, il legislatore ha ulteriormente condizionato l'accesso all'unico strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto alla quale il transito dalla prima costituisce condizione necessaria, ovvero sia il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, al presupposto che le trattative si siano *“svolte secondo correttezza e buona fede”* (art. 25 *sexies*, c. I, C.C.I.I.).

Da ultimo, non può omettersi di evidenziare come lo stesso Decreto Dirigenziale del 23.4.2026 risulti costellato di richiami al dovere dell'imprenditore di agire secondo buona fede e correttezza e a quello dell'esperto di sollecitare e verificare l'osservanza di tale regola di condotta.

Ritiene dunque il collegio che uno dei prerequisiti irrinunciabili affinché

l'imprenditore possa accedere al percorso della composizione negoziata ed avvantaggiarsi dei presidi che il legislatore ha previsto per garantirne il regolare corso è costituito dall'osservanza del dovere di buona fede correttezza.

Questo, volgendo così l'attenzione al caso di specie, anche e soprattutto dal punto di vista della completezza, dell'attendibilità e del carattere costantemente aggiornato del patrimonio informativo che l'imprenditore offre all'esperto e ai soggetti coinvolti nelle trattative.

Patrimonio, questo, sul quale gli *stakeholders* dovranno infatti fondare le proprie valutazioni e le proprie decisioni e che, alla luce del su tratteggiato panorama normativo, abbraccia tanto la attuale condizione economica, patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore quanto elementi ulteriori (al riguardo cfr. ad esempio Trib. Catania, 15.12.2025) quali, per eccellenza, il valore di liquidazione che si genererebbe a favore dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale maggiore (tantoché a detto "termine di paragone", per quanto attiene la composizione negoziata, il recente Decreto Dirigenziale del 23.4.2026 dedica accresciuto spazio).

Nel caso in cui siano richieste misure protettive e/o cautelari, spetta dunque al giudice designato verificare – preliminarmente rispetto agli ulteriori tradizionali requisiti del c.d. *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* – che l'imprenditore stia agendo nel rispetto dei generali canoni di comportamento della buona fede e della correttezza.

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I., poi, il legislatore ha espressamente previsto, dal punto di vista dell'attività istruttoria esperibile, che il giudice, da un lato, deve sentire le parti e l'esperto e, dall'altro, può ove occorra nominare un ausiliario *ex* art. 68 c.p.c. o comunque procedere agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti o alle misure protettive applicate (cfr. art. 19, c. IV, C.C.I.I.).

Dacché, quanto appena osservato risulterebbe già sufficiente a destituire di fondamento la tesi di parte reclamante a mente della quale il giudice del procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. non potrebbe sindacare la completezza e la ragionevolezza del parere dell'esperto ma dovrebbe semplicemente limitarsi a prendere atto delle sue valutazioni *ab extrinseco*.

Ed infatti, se così fosse, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia comunque previsto la possibilità dello svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto all'audizione (nella prassi, tramite l'illustrazione in udienza di un motivato parere depositato in forma scritta) dell'esperto.

Né, del pari, si comprenderebbe la ragione per cui l'imprenditore dovrebbe depositare in allegato al proprio ricorso tutta la copiosa documentazione di cui all'art. 19, c. II, C.C.I.I.

Del resto, il consolidamento degli effetti protettivi già prodottisi "a semplice richiesta" dell'imprenditore o la concessione di ulteriori misure cautelari pretende dunque - sempre e comunque - l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e ciò significa che il giudice designato non solo può ma anzi deve (cfr. art. 111, c. VI, Cost.) verificare e affermare motivatamente l'esistenza delle condizioni per la sua pronuncia, e, fra queste, lo si ribadisce, anche l'osservanza da parte dell'imprenditore delle regole affermate già all'art. 4, c. I, C.C.I.I.

Nel compimento di questa verifica di fondamentale ausilio per il giudice sarà senz'altro l'apporto tecnico-conoscitivo dell'esperto il quale in seno al procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. (pur senza rivestirvi il ruolo di ausiliario del giudice, che neppure provvede alla sua nomina) assume la veste di fondamentale punto di riferimento – da un punto di vista istruttorio - per l'acquisizione di informazioni qualificate in merito alle questioni di volta in volte poste all'attenzione del giudicante.

Del resto, la valutazione della specificità del percorso della composizione negoziata (il cui *proprium* riposa per l'appunto nella presenza di un esperto negoziatore terzo rispetto alle parti, autonomo, indipendente e soprattutto dotato di una specifica professionalità) induce a ritenere che il parere dell'esperto, in quanto sorretto da una adeguata, completa e logica motivazione anche in controluce con i diversi documenti allegati al ricorso, costituisce la base informativa fondamentale su cui il giudice può e deve fondare la propria decisione.

Senonché, al riguardo, mette conto di svolgere una precisazione.

Invero, pur rappresentando l'audizione dell'esperto lo snodo istruttorio privilegiato in seno al procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I., non può in ogni caso ritenersi che le valutazioni dell'esperto non siano soggette anch'esse al vaglio del giudice, quantomeno in termini di completezza ed esaustività della motivazione e coerenza

con il complessivo apparato documentale in atti, secondo il generale principio, in alcun modo derogato dal C.C.I.I., del suo prudente e libero convincimento (cfr. art. 116 c.p.c.).

In conclusione, diversamente da quanto sostenuto da parte reclamante, va quindi riconosciuto che nell'ambito del procedimento per la conferma o la concessione delle misure protettive o cautelari invocate dall'imprenditore, da un lato, l'esperto è chiamato a rendere una propria autonoma e tecnicamente compiuta valutazione in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere (del resto in tal senso depone anche la disamina di quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23.4.2026) e, dall'altro, il giudice deve sottoporre a puntuale verifica tutto quanto rappresentato dal primo (in questo senso, cfr. anche Trib. Milano, 21.7.2022: *“Ciò significa, in altri termini, che il giudice investito della decisione di conferma della misura, pur non potendo spingersi sino a sindacare il merito delle trattative, che restano demandate all'autonomia privata, deve tener conto dello sviluppo della composizione negoziata e delle prospettive di successo delle trattative stesse nell'ottica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa. Nel compiere tale giudizio, è evidente come assumano una particolare importanza le valutazioni espresse dall'esperto, sempreché risultino coerenti con la documentazione prodotta e siano adeguatamente motivate, perché provenienti dal soggetto a cui la legge affida il compito di agevolare le trattative necessarie al risanamento dell'impresa”*).

Tutto ciò premesso, il reclamo proposto da [redacted] va respinto.

Va infatti condivisa l'affermazione del giudice di prime cure a ragione della quale, in sostanza, parte reclamante non ha adempiuto al dovere di buona fede e correttezza, in una dimensione eminentemente informativa.

Rammentato preliminarmente che lo stesso esperto ha espressamente dichiarato di non disporre *“di sufficienti elementi per valutare concretamente la manovra finanziaria e la sua attitudine a garantire la risoluzione della temporanea crisi finanziaria in cui versa la società”* (cfr. parere, p. 9), va infatti osservato che parte reclamante, sotto diversi profili e pur a fronte delle precise contestazioni svolte dai creditori costituiti oltreché dei rilievi del giudice, si è limitata a controdeduzioni di natura formalistica senza spingersi a colmare le rilevate lacune informative.

Così, in primo luogo, è avvenuto rispetto alla decisione di provvedere ad una

massiccia svalutazione del magazzino soltanto a chiusura dell'esercizio 2025: sul punto [redacted] in particolare ha svolto una puntuale e documentata contestazione (cfr. anche pp. 13 della memoria di costituzione) al fine di evidenziare come la svalutazione in esame sia risultata tardiva, ma al riguardo parte reclamante, nel merito, nulla ha detto.

Questo, con ogni conseguenza in merito alla attendibilità delle informazioni contabili offerte dalla reclamante, alla possibilità di individuare in modo chiaro e effettivo le origini della situazione di dissesto in cui quest'ultima versa e alla ipotizzabilità di eventuali responsabilità dell'organo gestorio rispetto ad una decisione potenzialmente fonte di danno (danno se del caso valorizzabile anche nella prospettiva del valore di liquidazione, su cui cfr. *infra*).

In secondo luogo, analoga situazione si è verificata rispetto alla specifica e documentata allegazione svolta tanto da parte di [redacted]

[redacted] quanto di [redacted] relativa al compimento da parte di [redacted] di atti in frode ai creditori consistiti in particolare nella richiesta di anticipazione di titoli inesistenti o "reiterati", anche in pendenza de giudizio di cui all'art. 19 C.C.I.I. (cfr. pp. 5 ss. e 17 ss. della memoria di [redacted] [redacted] nonché p. 99 ss. della memoria di [redacted] [redacted].

Anche in questo caso [redacted] si è limitata ad una mera contestazione di stile senza scendere nel dettaglio delle deduzioni e della documentazione offerte dalle creditrici, con ogni conseguenza circa la possibilità di affermare che la prima stia agendo, nell'ambito dell'avviato percorso della composizione negoziata, secondo buona fede e correttezza.

In terzo luogo, anche la prospettazione del valore di liquidazione eventualmente ritraibile nel caso di apertura della procedura concorsuale maggiore compiuta da parte reclamante, peraltro soltanto in questa sede, appare incompleta posto che pur a fronte dei su richiamati addebiti detta prospettazione espressamente nulla dice rispetto ai *"probabili ricavati dalle possibili azioni di responsabilità esperibili verso gli Amministratori e Organi di revisione e controllo"* (cfr. lo "Scenario liquidatorio" depositato in data 29.6.2026, p. 15), fermo che, del pari, alcuna valorizzazione è stata data alla *"esistenza delle garanzie di Stato a favore del credito bancario"* (*Id.*, p. 17).

In conclusione, il patrimonio informativo offerto da parte di [redacted] ai propri interlocutori, all'esperto ed all'autorità giudiziaria appare incompleto e non del tutto attendibile sia sotto il versante della puntuale individuazione delle cause del dissesto sia sotto quelli della sua effettiva situazione contabile e debitoria che dell'alternativa liquidatoria.

Ne discende che [redacted] potrà proseguire nel proprio percorso di trattative, ma senza avvantaggiarsi delle misure protettive e cautelari richieste.

--=o0o=--

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (limitatamente al presente giudizio di reclamo, non essendo la statuizione sulle spese di lite resa da parte del giudice *a quo* stata fatta oggetto di gravame ad opera delle reclamate), con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.

Il tutto, a favore delle sole [redacted] e [redacted] le quali nel costituirsi in giudizio, diversamente da [redacted] e [redacted], si sono opposte all'accoglimento dell'impugnazione.

Più in particolare, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile e complessiva media, con riconoscimento dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio ad esclusione di quella istruttoria e di trattazione, non esperita.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto da [redacted]
- condanna [redacted] a rimborsare a [redacted] e [redacted] le spese del presente giudizio di reclamo che liquida, per ciascuna, in € 4.227,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, camera di consiglio del 1 luglio 2026

Il presidente

Luca Perilli